

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1884

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, SERVELLO, VALENSISE, ANEDDA,
ROSITANI, MARENCO**

Presentata il 13 novembre 1992

Provvedimenti per prevenire la violenza giovanile nello sport

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella nostra civiltà di massa, di urbanizzazione e « nevrosi industriale » lo sport, anzi, più correttamente, « lo svago sportivo », diviene un necessario antidoto contro la forzata vita sedentaria, contro l'estenuante e meccanica ripetizione di movimenti, contro l'angustia della malsana e inquinata vita cittadina.

Lo sport non nasce da una imposizione esterna, ma è l'impulso di libertà, è energia vitale che accetta volontariamente le regole del gioco e della competizione.

In realtà questa naturale spontaneità nel tempo è stata guastata da una graduale e aberrante trasformazione che ha fatto dello sport un fenomeno economico, pubblicitario, esaltatore del divismo e oggi purtroppo fenomeno di violenza.

Sembra assurdo che la cronaca spesso e volentieri si trasformi in cronaca nera. Oggetto centrale di questa proposta non è la violenza nello sport, ma la nostra speranza è che suo scopo sia proprio la eliminazione della stessa.

Il problema nasce dall'esigenza di ricreare quella cultura sportiva oramai persa che non sia solo giornalistica, economica, spettacolare, ma miri soprattutto al recupero del concetto di sport inteso come liberazione di energie umane, momento di crescita di solidarietà e di « medicamento » per la salute.

Destinatari di questo progetto sono soprattutto i giovani. Non è stato difficile per una massa di adolescenti e di giovani immaginare un modello di sport inteso come violenza, contrapposizione, record,

miliardi, divismo, antagonismo ed altro, ma solo perché manca un modello diverso.

Le energie, la vitalità, l'interesse sono gli stessi. Tutto sta ad indirizzarli nel modo giusto, così che lo sport diventi un momento di « svago », di « crescita », di « solidarietà », di « antirazzismo » di « educazione » al corretto uso delle proprie energie fisiche e al corretto modo di stare insieme.

Dietro i lunghi striscioni degli *ultras*, dietro il disprezzo del loro tifo offensivo si nasconde la mancanza di ideali, la crisi della nostra società.

Non diamo a questi giovani più polizia, ma risposte concrete e incentiviamoli proponendo loro dei modelli più giusti, sicché la vita all'aperto, l'esercizio fisico, l'abilità e la destrezza siano solo occasione per esprimere una ben più intima ricchezza umana.

Innanzitutto bisogna recuperare il concetto di cultura sportiva, in senso lato, facendo riferimento a tutti i tipi di sports.

Se è vero che il calcio rimane lo sport di massa per eccellenza e quindi più facile occasione di violenza è anche vero che manca alcuna forma di incentivazione, da parte degli organi competenti, per gli altri sports meno violenti: tennis, pallacanestro, pallavolo, ed altro, sports cosiddetti di « élite », ma che potrebbero attivare più giovani, sia come spettatori passivi che come giocatori attivi, se il loro esercizio fosse più accettabile. Ci si riferisce, con ciò alla carenza di strutture pubbliche (esempio i circoli di tennis sono quasi tutti privati).

Con la presente proposta si vuole indicare un programma, realizzato poi di comune accordo dai Ministri del turismo e dello spettacolo e della pubblica istruzione, che coinvolga gli studenti italiani come singoli o facenti parte di associazioni, federazioni, comitati culturali, sportivi, eccetera.

Il programma si realizza secondo alcuni momenti:

a) accertamento da parte di una commissione appositamente istituita e nominata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Federazione italiana del CONI, dei requisiti richiesti dalla proposta e precisamente:

1) l'accertamento e la valutazione di tutte le forme di incentivazione e di propulsione durante gli anni 1993 e 1994 di manifestazioni, iniziative, proposte contro la violenza negli stadi;

2) possibilità per i prescelti di partecipare gratuitamente (viaggio, vitto e alloggio compresi) alle manifestazioni sportive.

I proponenti si augurano che gli onorevoli colleghi vogliano comprendere le motivazioni di fondo che hanno determinato l'intervento normativo: educare alla corretta fruizione dello sport contribuisce, certamente, ad educare al rispetto di se stessi e degli altri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di incentivare una corretta partecipazione alle manifestazioni sportive è indetto un concorso-premio con cadenza annuale destinato a giovani meritevoli.

ART. 2.

1. Hanno diritto a partecipare al concorso-premio:

a) gli studenti che individualmente si sono distinti nell'opera di persuasione e incentivazione contro la violenza negli stadi;

b) associazioni, enti, circoli sportivi e affini che si siano distinti per l'opera di promozione di manifestazioni contro la violenza negli stadi.

ART. 3.

1. È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione di valutazione e accertamento. La commissione è nominata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato olimpico nazionale (CONI).

2. La Commissione è composta:

a) da un dirigente del Ministero del turismo e dello spettacolo, che la presiede;

b) da un dirigente del Ministero della pubblica istruzione, con funzione di vice presidente;

c) da due tecnici esperti in materia sportiva nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo su una terna indicata dal CONI;

d) da due tecnici esperti in materia sportiva nominati dal Ministro della pubblica istruzione;

e) da un rappresentante del CONI.

ART. 4.

1. Ai vincitori del concorso è attribuito un premio consistente nella partecipazione gratuita a manifestazioni sportive, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio.

2. I premi sono ripartiti nella misura di 50 ai concorrenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e di 50 ai rappresentanti delle organizzazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2.

ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, adotta il regolamento di attuazione della presente legge per la definizione delle modalità di partecipazione al concorso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 6.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire cinquecento milioni l'anno finanziario 1993, è imputato su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.